

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

20 APRILE 2015

Relazione del Consiglio di Amministrazione

*Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della
precedente e correlata autorizzazione a disporre
(punto 2 all'ordine del giorno)*



SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 61.672.548,60
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MANTOVA E CODICE FISCALE N. 00607460201
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CIR S.p.A.
SEDE LEGALE: 46100 MANTOVA, VIA ULISSE BARBIERI, 2 - TEL. 0376. 2031
UFFICI: 20149 MILANO, VIA FLAVIO GIOIA, 8 - TEL. 02.467501
SITO INTERNET: WWW.SOGEFIGROUP.COM

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e
correlata autorizzazione a disporne**

Signori Azionisti,

il prossimo 24 ottobre scadrà la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 23 aprile 2014 di acquistare fino ad un massimo di n. 10.000.000 di azioni proprie.

Nell'interesse della Società, riteniamo opportuno proporre la revoca dell'autorizzazione esistente per il periodo non ancora trascorso e di assumere una nuova delibera di acquisto di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, con le conseguenti facoltà di disporre delle stesse.

Rimangono tuttora valide a parere del Consiglio le motivazioni a suo tempo adottate per l'acquisto di azioni proprie e cioè:

- la possibilità di acquisire azioni della Società a prezzi inferiori al loro effettivo valore, basato sulla reale consistenza economica del patrimonio netto e sulle prospettive reddituali dell'azienda con la conseguente migliore valorizzazione della Società;
- la possibilità di ridurre il costo medio del capitale della Società;
- la finalità di consentire di acquisire azioni proprie anche da destinare, senza limiti o vincoli temporali, al servizio di piani di compensi basati su azioni della Società.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, è richiesta per un periodo di diciotto mesi, a far tempo dal giorno successivo alla presente Assemblea, e per l'acquisto di un numero massimo di 10.000.000 di azioni Sogefi, come segue:

a) potranno essere acquistate massime n. 10.000.000 di azioni del valore nominale complessivo di euro 5.200.000 tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di Sogefi S.p.A.; la Società incrementerà l'attuale riserva indisponibile, denominata "Riserva per azioni proprie in portafoglio", dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalle riserve disponibili quali risultano a seguito dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni sarà non superiore del 10% e non inferiore al 10% del prezzo di riferimento registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

b) l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, secondo modalità tali da assicurare parità di trattamento tra gli Azionisti, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D. Lgs n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione.

Per quanto concerne l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, la delibera sottoposta prevede l'autorizzazione al compimento dei medesimi atti di disposizione di cui alla delibera attualmente in vigore inclusa la facoltà di disporre delle azioni proprie acquistate, senza limiti o vincoli temporali, anche nell'ambito di piani di compensi basati su azioni della Società. In particolare segnaliamo che la stessa viene mantenuta per disporre della massima flessibilità operativa, ma non sono attualmente previste operazioni di permuta o di vendita al pubblico mediante emissioni di *American Depositary Receipt* o titoli similari.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di revocare l'autorizzazione esistente per il periodo non ancora trascorso e di assumere la seguente nuova delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.:

- preso atto delle proposte del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

- avendo presenti le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs n. 58/98

DELIBERA

1) di revocare, per la parte non utilizzata e per il periodo intercorrente dal giorno successivo alla presente Assemblea fino alla sua naturale scadenza, la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2014 e, conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporre;

2) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, a far tempo dal giorno successivo la presente Assemblea e per un periodo di diciotto mesi, l'acquisto di azioni Sogefi S.p.A. come segue:

- potranno essere acquistate massime n. 10.000.000 di azioni del valore nominale complessivo di euro 5.200.000 tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di Sogefi S.p.A.; la Società incrementerà l'attuale riserva indisponibile, denominata "Riserva per azioni proprie in portafoglio", dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalle riserve disponibili quali risultano a seguito dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni sarà non superiore del 10% e non inferiore al 10% del prezzo di riferimento registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

- l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, secondo modalità tali da assicurare parità di trattamento tra gli Azionisti, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D.Lgs n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente:

a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentono l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

3) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il

Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti o vincoli di tempo, delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte, tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore corrente di Borsa, con la specifica eccezione per gli amministratori della Società, i dipendenti ed i collaboratori a progetto della Società e/o di sue controllate a cui le azioni potranno essere cedute o assegnate anche a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di legge, in esecuzione di specifici piani di compensi basati su azioni della Società;

4) di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e il Vice Presidente, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre - senza limiti o vincoli di tempo - delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti *warrant*) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (*American Depositary Receipt* e titoli similari);

5) di stabilire che, in caso di alienazione delle azioni proprie, la riserva indisponibile costituita ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, del Codice Civile, "Riserva per azioni proprie in portafoglio", riconfluisca per un importo pari alle azioni alienate nelle riserve disponibili.”